

# PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

## LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2015, n. 11

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente.

(GU n.3 del 16-1-2016)

### Capo I

Modificazioni della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), e dell'art. 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13.

(Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 25/I-II del 23 giugno 2015)

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

#### Art. 1

Modificazioni dell'art. 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. I commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 3 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono abrogati.

#### Art. 2

Modificazioni dell'art. 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 2 dell'art. 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «Ferma restando l'autonomia del successivo procedimento di VIA,» sono soppresse.

2. Il comma 4 dell'art. 6 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' sostituito dal seguente:

«4. La struttura provinciale competente convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri e delle valutazioni tecniche delle strutture provinciali e delle amministrazioni interessate. Alla conferenza di servizi partecipano anche i soggetti indicati dall'art. 12, comma 3. La struttura provinciale competente puo' disporre la visita dei luoghi, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2. La struttura provinciale competente conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di consultazione preliminare.»

#### Art. 3

Modificazione dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'art. 9 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «ai fini della

realizzazione dell'esercizio o dell'intervento» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o dell'intervento».

#### Art. 4

##### Integrazione dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «nell'ambito della conferenza di servizi prevista dall'art. 12» sono inserite le seguenti: «e, se si e' svolta la fase di consultazione preliminare, in coerenza con quanto espresso nella conferenza di servizi prevista dall'art. 6, comma 4».

#### Art. 5

##### Modificazioni dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo la parola: «indetta» sono inserite le seguenti: «e gestita».

2. Alla fine del comma 1 dell'art. 12 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Quando il progetto presenta aspetti di particolare complessita' la conferenza di servizi e' gestita dal dirigente del dipartimento competente in materia di ambiente.»

#### Art. 6

##### Modificazioni dell'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «o non sono stati rilasciati» sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell'art. 13 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«7-bis. Il regolamento previsto dall'art. 22 disciplina il procedimento di modifica del provvedimento di VIA nei casi in cui si rende opportuno ridefinire le prescrizioni imposte.»

#### Art. 7

##### Modificazione dell'art. 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 3 dell'art. 16 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «se le leggi vigenti non prevedono» sono sostituite dalle seguenti: «se la normativa vigente non prevede».

#### Art. 8

##### Modificazione dell'art. 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'art. 17 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «non superiori a centocinquanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiori a duecento giorni».

#### Art. 9

##### Integrazione dell'art. 20 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Dopo il comma 3 dell'art. 20 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' inserito il seguente:

«3-bis. Il regolamento previsto dall'art. 22 definisce gli

effetti sul procedimento di verifica di assoggettabilita' o di VIA prodotti dal mancato pagamento, da parte del proponente, degli oneri previsti da quest'articolo.»

Art. 10

Modificazioni dell'art. 21 della legge provinciale  
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 1 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «individuate dall'art. 2 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese),» sono soppresse.

2. Nella lettera a) del comma 5 dell'art. 21 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 le parole: «disciplina dell'autorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina unitaria delle autorizzazioni comprese nell'autorizzazione».

Art. 11

Integrazioni dell'art. 22 della legge provinciale  
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Nel comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «I regolamenti» sono inserite le seguenti: «, anche in deroga alle leggi provinciali vigenti,».

2. Alla fine del comma 2 dell'art. 22 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inserite le parole: «Per favorire l'integrazione e il coordinamento dei procedimenti, compresi quelli di localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti e di autorizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e per ridurre conseguentemente gli oneri amministrativi a carico dei cittadini, i regolamenti possono, in particolare:

a) uniformare la durata dei provvedimenti contenuti nel provvedimento di VIA o ad esso conseguenti anche in deroga a quanto previsto dalla legislazione provinciale vigente, prevedendo idonee forme di monitoraggio volte a garantire la permanenza dei presupposti necessari per il rilascio dei provvedimenti stessi;

b) derogare ai termini del procedimento individuati dalle specifiche normative, per favorire l'accorpamento di fasi procedurali assimilabili;

c) prevedere che la deliberazione della Giunta provinciale con cui e' approvata la localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti possa assorbire anche il provvedimento conclusivo della verifica di assoggettabilita'.»

Art. 12

Modificazioni dell'art. 33 della legge provinciale  
sulla valutazione d'impatto ambientale 2013

1. Il comma 1 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 e' abrogato.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Dalla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, il comitato previsto dall'art. 12 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988), e' soppresso. Ai procedimenti pendenti alla medesima data, nell'ambito dei quali il comitato non ha ancora rilasciato il proprio parere, si applicano le norme procedurali disciplinate da questa legge, compreso lo svolgimento della conferenza di servizi, se prevista. In questo caso:

a) il termine finale del procedimento e' quello previsto dalla normativa previgente;

b) il provvedimento di valutazione positiva o quello di proroga dell'efficacia della valutazione positiva, riguardante progetti preliminari o di massima, non comprende ne' sostituisce i provvedimenti e gli altri atti di assenso previsti dall'art. 11 di questa legge, che continuano ad essere acquisiti secondo quanto previsto dalla legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988.

3-ter. Il comma 3-bis non si applica ai procedimenti di verifica di assoggettabilita' pendenti alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2; ai medesimi procedimenti si applica la disciplina vigente al momento della presentazione della domanda.

3-quater. Il regolamento di esecuzione puo' prevedere ulteriori disposizioni per il coordinamento transitorio tra la disciplina della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988 e quella della presente legge.»

3. Nel comma 4 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, dopo le parole: «le procedure» sono inserite le seguenti: «disciplinate ai sensi del capo II di questa legge e».

4. Dopo il comma 5 dell'art. 33 della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Con riferimento ai procedimenti di VIA e a quelli di proroga della VIA, diversi da quelli previsti dal comma 5-ter, sospesi, alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, da un periodo superiore a centottanta giorni, per cause imputabili al proponente, la struttura provinciale competente richiede i documenti o le informazioni mancanti per il completamento dell'istruttoria e fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale il proponente provvede all'integrazione. Decorso inutilmente tale termine, il procedimento e' archiviato d'ufficio.

5-ter. Ai proponenti di VIA di progetti di opere pubbliche disciplinati dalla legge provinciale n. 13 del 1997, sospesi, alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, da un periodo superiore a centottanta giorni, si applica la procedura di consultazione prevista dall'art. 6, comma 4, della legge provinciale n. 13 del 1997 per acquisire i documenti e le informazioni mancanti e per effettuare le valutazioni previste all'art. 6 di questa legge.

5-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis, ai procedimenti di proroga della VIA di progetti di coltivazione di cave e torbiere previsti dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (legge provinciale sulle cave 2006), di progetti concernenti l'esercizio delle discariche previste dall'art. 4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), e di progetti di coltivazione delle miniere, pendenti alla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, si applica la disciplina della proroga prevista dall'art. 14 di questa legge e dal regolamento di esecuzione. In questo caso, l'esercizio delle attivita' puo' comunque proseguire fino al 31 dicembre 2015 o al termine successivo di centoquaranta giorni dalla data individuata dal regolamento di esecuzione, se sussistono le condizioni previste dall'abrogato art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988, e dall'art. 11, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2009.

5-quinquies. Con riferimento ai progetti di coltivazione di cave e torbiere previsti dalla legge provinciale sulle cave 2006, ai progetti concernenti l'esercizio delle discariche previste dall'art. 4 del decreto legislativo n. 36 del 2003, ai progetti di coltivazione

delle miniere, a decorrere dalla data indicata dal regolamento di esecuzione ai sensi del comma 2, le domande di proroga della VIA per la presentazione delle quali non e' possibile rispettare il termine anticipatorio previsto dal regolamento di cui all'art. 22, possono comunque essere presentate dal soggetto interessato. In questo caso, l'esercizio dell'attivita' puo' proseguire, anche successivamente alla scadenza del termine di efficacia della VIA, fino al 31 dicembre 2015 o fino al termine successivo di centottanta giorni dalla data individuata dal regolamento di esecuzione, se sussistono le condizioni previste dall'abrogato art. 9-bis della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 1988 e dall'art. 11, comma 4, della legge provinciale n. 4 del 2009.

5-sexies. La valutazione positiva di impatto ambientale relativa ai programmi di attuazione previsti dalla legge provinciale sulle cave 2006, rilasciata o prorogata ai sensi della legge provinciale d'impatto ambientale 1988, mantiene la propria efficacia fino alla data di scadenza individuata dal provvedimento di VIA stesso o dal successivo provvedimento di proroga. Scaduto detto termine, la VIA sui programmi di attuazione non e' piu' soggetta a proroga. Entro la medesima data, gli interessati presentano domanda di verifica di assoggettabilita' o di VIA per i singoli progetti di coltivazione delle cave rientranti nell'ambito territoriale individuato dal programma di attuazione, salvo che ricorrano i presupposti previsti dal regolamento di cui all'art. 22 per il coordinamento del procedimento di verifica delle opere e interventi previsti dal programma di attuazione con quello di valutazione strategica.»

#### Art. 13

Modificazione dell'art. 4 (Procedure per l'approvazione dei progetti) della legge provinciale n. 13 del 1997.

1. Il comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale n. 13 del 1997 e' abrogato.

## Capo II

### Modificazioni della legge provinciale 28 aprile 1997, n. 9 (Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione)

#### Art. 14

Modificazioni della legge provinciale n. 9 del 1997

1. Dopo l'art. 5-bis della legge provinciale n. 9 del 1997 e' inserito il seguente:

«Art. 5-ter (Disposizioni regolamentari). - 1. Il regolamento previsto dall'art. 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, puo' disciplinare il procedimento di rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva prevista dall'art. 2, comma 5, della presente legge, e le ipotesi di esonero dall'autorizzazione in presenza di impatti ambientali poco significativi.

2. Il regolamento puo' prevedere che l'autorizzazione sia rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali a seguito dello svolgimento di una conferenza di servizi cui partecipano le strutture provinciali e le amministrazioni interessate. Il regolamento disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione e, anche in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa 1992), le modalita' di funzionamento della conferenza di servizi.

3. Dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento in base al comma 2 il comitato previsto dall'art. 2, comma 5, e' soppresso.

4. In seguito alla soppressione del comitato ai sensi del comma 3, l'autorizzazione e' rilasciata dalla struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali anche con riferimento alle domande di autorizzazione presentate prima della data di entrata in vigore del regolamento, quando alla medesima data il comitato non ha gia' espresso la propria determinazione conclusiva.

5. Il regolamento puo' prevedere, tra i provvedimenti rilasciati nell'ambito della conferenza di servizi, l'atto di assenso del rappresentante del comune territorialmente competente in merito al rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della normativa urbanistica edilizia vigente per il rilascio del titolo abilitativo edilizio. In questo caso, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, gli interventi previsti dalla normativa urbanistica provinciale sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA). Se il rappresentante del comune non partecipa alla conferenza di servizi o non esprime la propria volonta' il proponente richiede al comune competente il rilascio del titolo abilitativo edilizio, secondo quanto previsto dalla normativa urbanistica provinciale.»

2. Nel comma 4 dell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 le parole: «L'autorizzazione e' resa nella riunione del comitato di cui al comma 5 dal funzionario che rappresenta il servizio provinciale.» sono soppresse.

3. I commi 5, 6, 7, 8 e 10 dell'art. 2 della legge provinciale n. 9 del 1997 sono abrogati.

4. I commi 2 e 3 sono efficaci dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate al regolamento previsto dall'art. 61 (Protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, secondo quanto previsto dall'art. 5-ter, comma 2, della legge provinciale n. 9 del 1997.

### Capo III

#### Modificazioni del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987)

##### Art. 15

##### Modificazioni dell'art. 17-ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Il comma 1 dell'art. 17-ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' sostituito dal seguente:

«1. L'autorizzazione al recapito in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dagli stabilimenti idropinici e idrotermali, ai sensi dell'art. 23, e' rilasciata su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se la fognatura e' presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva della fognatura e dell'impianto di depurazione in relazione alla portata degli scarichi, o su parere conforme della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali, se la fognatura non e' presidiata da un impianto di depurazione adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque.»

2. Nel comma 2 dell'art. 17-ter del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «, il

servizio protezione ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura provinciale che ha rilasciato il parere conforme ai sensi del comma 1».

#### Art. 16

Integrazione dell'art. 17-quater del testo unico  
provinciale sulla tutela dell'ambiente  
dagli inquinamenti 1987

1. Alla fine del comma 4 dell'art. 17-quater del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 sono inserite le parole: «L'autorizzazione agli scarichi dei rifugi alpini ed escursionistici e' rilasciata, ai sensi dell'art. 23, su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se lo scarico e' recapitato in una pubblica fognatura presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su pareri conformi della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali e dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, resi in coerenza con i criteri e le indicazioni tecniche stabiliti dal piano stralcio, se la fognatura non e' presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque.

#### Art. 17

Inserimento dell'art. 17-sexies nel testo unico  
provinciale sulla tutela dell'ambiente  
dagli inquinamenti 1987

1. Dopo l'art. 17-quinquies del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' inserito il seguente:

«Art. 17-sexies (Scarico dei liquami degli autoveicoli itineranti). - 1. In conformita' a quanto previsto dall'art. 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dall'art. 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), i liquami raccolti negli impianti interni di autocaravan, caravan, camper ed altri autoveicoli sono recapitati negli impianti igienico-sanitari atti allo scarico di detti liquami, conformi a quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012).

2. L'autorizzazione preventiva allo scarico dell'impianto igienico-sanitario e' rilasciata dal comune interessato, nel rispetto della disciplina concernente lo scarico delle acque reflue domestiche. Lo scarico e' trattato mediante impianto di depurazione biologica, autonomo o pubblico.

3. Quando e' dimostrata l'impossibilita' di convogliare lo scarico indicato al comma 2 nelle pubbliche fognature presidiate da un impianto di depurazione biologica o di trattarlo in sito, e' ammesso lo stoccaggio dei liquami in fosse a tenuta autorizzate dal comune interessato. Il contenuto delle fosse a tenuta e' successivamente gestito nel rispetto delle disposizioni in materia di rifiuti.»

#### Art. 18

Modificazioni dell'art. 24 del testo unico provinciale  
sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Il comma 1 dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' sostituito dal seguente:

«1. Nei casi stabiliti dal piano provinciale di risanamento delle acque l'autorizzazione al recapito in fognatura degli scarichi delle acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 23, e' rilasciata su parere conforme dell'Agenzia per la depurazione, se la fognatura

e' presidiata da un impianto di depurazione di tipo biologico adeguato alle previsioni del piano provinciale di risanamento delle acque, o su parere conforme della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali, se la fognatura non e' presidiata da un impianto di depurazione biologico adeguato alle previsioni del piano.»

2. Nel comma 2 dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «al servizio protezione ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «alla struttura provinciale che ha rilasciato il parere conforme ai sensi del comma 1».

3. Nel comma 2 dell'art. 24 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «il servizio protezione ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «quest'ultima struttura».

#### Art. 19

##### Inserimento dell'art. 51.1 nel testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Dopo l'art. 51 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e' inserito il seguente:

«Art. 51.1 (Adeguamento delle autorizzazioni). - 1. Nel caso in cui i limiti previsti dalla tabella B, allegata a questo testo unico, non siano compatibili con le migliori tecnologie disponibili, i soggetti interessati possono richiedere, in ogni momento, alla struttura provinciale competente l'adeguamento delle autorizzazioni, comprese le autorizzazioni integrate ambientali, ai valori limite di emissione fissati in base alle migliori tecnologie disponibili ed allo stato di qualita' dell'aria nel rispetto dei limiti di emissione individuati dalla normativa statale.»

#### Art. 20

##### Modificazione dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987

1. Nel comma 2-quater dell'art. 57 del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 le parole: «acquisito il parere dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere della struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali».

### Capo IV

#### Modificazione dell'art. 60 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo all'inquinamento acustico

#### Art. 21

##### Modificazione dell'art. 60 della legge provinciale n. 10 del 1998

1. Nel comma 3 dell'art. 60 della legge provinciale n. 10 del 1998 le parole: «dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «dal dipartimento competente in materia di ambiente».



## Capo V

### Integrazione dell'art. 16-quinquies della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 (legge provinciale sulle acque pubbliche 1976)

#### Art. 22

Integrazione dell'art. 16-quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976

1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 16-quinquies della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e' inserito il seguente:

«5-ter. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i criteri per stabilire la significativita' di una sorgente, le modalita' per l'effettuazione del rilascio del deflusso minimo vitale e le ipotesi di esenzione dall'obbligo di rilascio, per l'applicazione dell'art. 11, comma 4, lettera f), delle norme di attuazione del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, che assoggetta al deflusso minimo vitale le derivazioni gravanti su sorgenti significative per il regime idraulico dei corsi d'acqua.»

## Capo VI

### Modificazione dell'art. 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

#### Art. 23

Modificazione dell'art. 32  
della legge provinciale n. 3 del 2006

1. Nel comma 1 dell'art. 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 le parole: «L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, ad eccezione della disciplina delle funzioni di amministrazione attiva e l'Agenzia del lavoro restano disciplinate dalle relative leggi istitutive.» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia del lavoro resta disciplinata dalla relativa legge istitutiva. L'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente resta disciplinata dalla sua legge istitutiva e dalle altre leggi provinciali che le attribuiscono competenze, fatta eccezione per la disciplina delle funzioni di amministrazione attiva.»

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 17 giugno 2015

ROSSI